

**Tribunale di Benevento**

**Sezione Esecuzioni Immobiliari di Benevento**

r.g.e. [REDACTED]

Il Giudice dell'esecuzione,  
a scioglimento della riserva che precede,  
letti gli atti e sentite le parti,

**PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

[REDACTED] [REDACTED] hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione della procedura espropriativa intentata nei loro confronti da BNL s.p.a. deducendo ed allegando a sostegno delle loro pretese la usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi e dei tassi di interesse moratori applicati nel contratto di mutuo concluso con la banca e la illegittima decadenza dal beneficio del termine, avendo gli esecutati alla detta data versato una somma superiore alle rate di mutuo scadute, depurate dagli interessi.

Nel costituirsi in giudizio l'istituto di credito opposto ha chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione, per essere l'opposizione infondata.

Allo stato degli atti, e alla luce della cognizione sommaria in tal sede ammessa, appaiono sussistere i gravi motivi per disporre la sospensione della procedura espropriativa.

Risulta infatti documentalmente provato, oltre che pacifico tra le parti, che il tasso di interesse moratorio convenzionalmente stabilito era pari all'8,865% annuo (art. 4 del contratto), e dunque pari al tasso soglia



antiusura alla data della conclusione del contratto.

Occorre però considerare, alla luce di quanto disposto dall'art. 644 comma 5 c.p. che «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». La detta norma, espressamente inserita nel codice penale, è pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza norma fondamentale per la delimitazione, sia civile che penale, dei confini della cd. usura oggettiva, come delineata dal legislatore del 1992, che ha cercato di regolare unitariamente il fenomeno penalistico e quello civilistico. Chiara è la *ratio* seguita dal legislatore con l'art. 644 comma 5 c.p.: impedire lo spostamento della sostanza del peso economico del negozio dalle voci economiche incluse verso le voci escluse, che si sarebbe sicuramente verificato con l'esclusione di alcune di esse dalla nozione di usura (sul punto cfr. da ultimo Cass. 5 aprile 2017 n. 8806).

Ebbene, dalla lettura del capitolato, in particolare dell'art. 18, si possono individuare una serie di spese (a titolo esemplificativo compenso di istruttoria, spese di perizia e spese varie) che determinano necessariamente un incremento del tasso di interessi anche moratorio, già fissato nel contratto al limite del tasso soglia antiusura, con conseguente suo necessario sfioramento nell'usura (sulla configurabilità come interessi usurari, anche degli interessi moratori, e non solo dei corrispettivi, e sulla necessità di ricorrere al



tasso soglia antiusura per verificare lo sforamento, senza alcuna maggiorazione, si rinvia a Cass. 25 gennaio 2011 n. 1748 e Cass. 15 aprile 2008 n. 9896, oltre che alla recentissima Cass. ord. 30 ottobre 2018).

Nel caso di interessi moratori usurari, nessun interesse è dovuto, alla luce di quanto disposto dall'art. 1815 comma 2 c.c. (sul punto cfr. ex multis ordinanza Tribunale di Benevento 26 luglio 2017 sezione seconda civile- collegio esecuzioni e fallimenti).

Applicati i detti principi al caso in esame, occorre sottolineare che pacifico è tra le parti il pagamento da parte degli oppositori della complessiva somma di € 44599,59 dalla data della stipula del contratto fino alla data del 28 febbraio 2013. Esaminato il piano di ammortamento, allegato al mutuo, ed imputando le somme versate al solo capitale, alla luce di quanto disposto dall'art. 1815 comma 2 c.c., risulta che alla data della decadenza dal beneficio del termine non era configurabile l'inadempimento degli odierni oppositori dovendo essi essere considerati in regola con i pagamenti delle rate, epurate dagli interessi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere disposta la sospensione della procedura espropriativa ex art. 624 c.p.c..

Quanto alle spese di lite, la complessità delle questioni giuridiche e la sussistenza in materia di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in tema di usuraruetà dei tassi di interesse moratorio e di applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c. al caso in esame, giustificano la



compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

dispone la sospensione della procedura espropriativa ed assegna

termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito;

compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Benevento, 29 dicembre 2018

Il Giudice

Serena Berruti

